



CITTÀ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 07.08.2014

Oggetto:

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP). *Approvazione.*

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 9.00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

	P	A		P	A
MORGHEN GIUSEPPE	X		CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA	X	
PULINO GIOVANNA MARIA	X		ANGELO AGOSTINO SPANU	X	
PERU ANTONELLO		X	VACCA MAURO	X	
BARSI RAFFAELA	X		SPANU MARIA SILVANA	X	
DELOGU AGOSTINO	X		ROGGIO GESUMINO ANTONIO	X	
TILOCCA GIANNI	X		SANNA GIAN PAOLO	X	
SPANU PIERLUIGI	X		RUIU DANIELA	X	
IDINI FABIO	X		ROGGIO ANTONIO MICHELE	X	
			COSSU MICHELE	X	
			TOTALE	P	A
				16	1

Presenti: n. 16 Assenti 1 Consigliere Peru A.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.

In continuazione di seduta.....

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio chiama il punto n. 7, all' O.d.G.

ILLUSTRA il Vicesindaco assessore affari generali trasparenza amministrativa bilancio – finanze tributi programmazione, Rag. Pulino Giovanna Maria.

Esce, momentaneamente il Consigliere Tilocca;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011, coordinato con lo schema del decreto legislativo correttivo e integrativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2014 e con gli emendamenti accolti dall'Intesa sancita il 3 aprile 2014, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- l'art. 36 del D.lgs. n.118 del 23/06/2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n.182 del 24 settembre 2013, ha approvato la partecipazione del Comune di Sorso alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato con decorrenza dal 01.01.2014, e con D.M. del 15.11.2013 questo Ente è stato inserito nella lista delle amministrazioni ammesse alla predetta sperimentazione;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016 viene redatto secondo i nuovi Principi Contabili Generali, di cui all'Allegato 1, e i Principi Contabili Applicati, di cui all'Allegato 4, del suddetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l'argomento di cui al n. 7 dell'Ordine del Giorno in data odierna;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.110 del 17.07.2014 con la quale la Giunta, in sede di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2014, propone al Consiglio l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche affissioni (ICP);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il capo I del D.Lgs 15/11/1993, n.507, che contiene la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.64 del 23/09/1994 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo in parola, regolamento in vigore dall'01.01.1994;

CONSIDERATO che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina normativa del tributo che qui rileva;

RILEVATO che le modifiche apportate riguardano elementi non marginali del tributo stesso, con particolare riguardo al pagamento, gli accertamenti, le esenzioni dell'imposta e le riduzioni, gli oneri per la rimozione dei manifesti, gli spazi e le esenzioni, gli interessi del diritto;

RITENUTO che il regolamento comunale attualmente in vigore non rispecchia più il dettato normativo e la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale;

RITENUTO che l'approvazione di un nuovo regolamento si renda conveniente anche per proporre dei correttivi in base alle esperienze applicative di questi ultimi anni;

RITENUTO opportuno, quindi, procedere alla stesura di un nuovo regolamento comunale che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, provvedendo nel contempo ad abrogare il precedente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTO il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali dell'anno 2014 al 30/09/2014;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, costituito da n.42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il presente regolamento disciplina anche il diritto sulle pubbliche affissioni sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93.

VALUTATI i contenuti del disciplinare e ritenuti idonei alla regolamentazione della materia che in questa sede rileva, osservando peraltro che le modifiche apportate rispetto al testo oggi vigente costituiscono per lo più il semplice adeguamento alle mutate disposizioni normative che regolano la materia;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra ;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo la formulazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAUTITA la discussione sul punto all' Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto espresse per alzata di mano con il seguente esito

CONSIGLIERI PRESENTI	16	CONSIGLIERI ASSENTI	2	Peru Antonello, Tilocca Gianni
CONSIGLIERI VOTANTI	15	Roggio G., Roggio M., Ruiiu, Cossu M. e Sanna G.P.		
VOTI FAVOREVOLI	10			
VOTI CONTRARI	5			
ASTENUTI	0			

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, composto da n.42 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;

Di abrogare, a partire dal 1° gennaio 2014, il precedente regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione consiliare n.64 del 23/09/1994;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN
(Il Presidente))

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **11.08.2014** all'Albo Pretorio Comunale On Line al **n483.** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO
F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **08.08.2014** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26.08.2014** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

Sorso, li **11.08.2014**

F.TO MARCHETIELLO
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 11.08.2014

Il Segretario Generale

(Dr. Walter Enzo Marchetiello)



COMUNE DI SORSO
(Provincia di Sassari)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 40 del 07/08/2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Classificazione del comune	Pag. 4
Art. 3 - Tariffe	Pag. 4
Art. 4 - Tipologia e quantità di impianti pubblicitari	Pag. 4
Art. 5 - Funzionario Responsabile	Pag. 5
Art. 6 - Forme di gestione del servizio	Pag. 5

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 7 - Presupposto dell'imposta	Pag. 5
Art. 8 - Soggetto passivo	Pag. 5
Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 6
Art. 10 - Applicazione maggiorazioni e riduzioni di imposta	Pag. 6
Art. 11 - Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 6
Art. 12 - Dichiarazione d'imposta	Pag. 7
Art. 13 - Pagamento dell'imposta	Pag. 7
Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	Pag. 7
Art. 15 - Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 8
Art. 16 - Riscossione coattiva	Pag. 8
Art. 17 - Rimborsi	Pag. 8
Art. 18 - Contenzioso	Pag. 8
Art. 19 - Pubblicità ordinaria - Tariffe	Pag. 9
Art. 20 - Pubblicità con veicoli - Tariffe	Pag. 9
Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe	Pag. 10
Art. 22 - Pubblicità varia - Tariffe	Pag. 11
Art. 23 - Riduzione d'imposta	Pag. 11
Art. 24 - Esenzioni	Pag. 12

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 27 - Riduzione del diritto	Pag. 13

Art. 28 - Esenzioni del diritto	Pag. 14
Art. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 14
Art. 30 - Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. 15
Art. 31 - Contenzioso e procedimento esecutivo	Pag. 16

TITOLO IV ñ SANZIONI

Art. 32 - Sanzioni tributarie	Pag. 16
Art. 33 - Interessi	Pag. 16
Art. 34 - Sanzioni amministrative	Pag. 16

TITOLO V ñ STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 35 - Applicazione dei principi dello Statuto del contribuente	Pag. 18
Art. 36 - Informazione del contribuente	Pag. 18
Art. 37 - Conoscenza degli atti e semplificazione	Pag. 18
Art. 38 - Chiarezza e motivazione degli atti	Pag. 19
Art. 39 - Tutela dell'integrità patrimoniale	Pag. 19
Art. 40 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.	Pag. 19
Art. 41 - Interpello del contribuente	Pag. 20
Art. 42 - Entrata in vigore	Pag. 20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, risultante dai dati statistici ufficiali, il comune di Comune di Sorso appartiene alla IV classe.

ART. 3 – TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 4 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Nel territorio del comune di Sorso, la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità definiti ed individuati dal comune nel Piano Generale degli Impianti.

ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 507/1993, il comune nomina un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi.
2. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei tributi in esame, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano all'affidatario del servizio.

ART. 6 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni dell'art. 52, del D. L.vo 446/97 e dalle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce presupposto impositivo la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 8 - SOGGETTO PASSIVO

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. Obbligato solidale al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi bifacciali per i quali l'imposta va calcolata separatamente per ogni faccia, come precisato dalla circolare n. 10/E del 1994.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 10 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IMPOSTE

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA

1. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del cento per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART. 12 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal comune messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
2. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o entro il diverso termine stabilito dal comune, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 13- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo affidatario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla citata dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta entro il 31 marzo, può essere corrisposta in rate scadenti nei mesi di marzo e di luglio qualora sia di importo superiore a euro 258,00.

ART. 14 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 15 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

ART. 17 - RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART. 18 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi oggetto del presente Regolamento.

ART. 19- PUBBLICITÀ ORDINARIA - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.L.vo 507/1993 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e con le modalità di cui al precedente art.11.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nei commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 20 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI - TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 19, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 4.
2. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa contenuta nell'allegato A al presente regolamento.
5. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 21- PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 11 e per anno solare, secondo la tariffa indicata nell'allegato A.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista; per la pubblicità di durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, e si applica secondo la tariffa indicata nell'allegato A.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 22 - PUBBLICITÀ VARIA ñ TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella stabilita per la classe del Comune dall'allegato A. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all' art. 11 commi 4 e 6.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista per la classe del Comune dall' allegato A.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'allegato A
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita per la classe del Comune dall'allegato A.

ART.23- RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

ART.24- ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) le insegne di esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq.

TITOLO III- AFFISSIONI

ART. 25- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il comune garantisce l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano Generale degli Impianti.

ART. 26- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è quella stabilita dalla tariffe approvate dalla Giunta comunale, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del presente Regolamento.

ART.27- RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 28- ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 29- MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dall'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico.
3. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti, tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite nell'apposito registro cronologico.

4. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Su ogni manifesto affisso dovrà essere impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 30- AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere essere attribuita in tutto o in parte all'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione del tributo.

ART. 31- CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI

ART. 32- SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione il cui ammontare è stabilito dal D.Lgs n. 473/1997.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

ART. 33- INTERESSI

1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 34- SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità o delle affissioni dirette alla stessa assimilate. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.
6. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione dell'impianto pubblicitario previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale e previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
7. In ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495 del 1992.

TITOLO V - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 35- APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

ART. 36- INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

ART. 37- CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

ART. 38- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ART. 39- TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE

1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

ART. 40 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

ART. 41- INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

ART. 42- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2014 ed abroga e sostituisce quello precedentemente in vigore.